

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 16215/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16215 del 2023, proposto da

Murgia Sviluppo s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Lucio Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Provincia di Modena, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Grasso, Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune Acireale, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Citta' Metropolitana di Torino, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi, Remo Ghibaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione dei contributi per la realizzazione del progetto pilota, con codice identificativo PP0042, denominato "The Water care", presentato da Murgia Sviluppo Scarl, quale soggetto responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano, ai sensi dell'art.9 del decreto del D.G. della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 30/07/2021, in relazione al Bando per la realizzazione di Progetti Pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale; della relativa comunicazione del MISE recante prot. nr.U.0174453 del 14/04/2023; della graduatoria provvisoria approvata con Decreto del D.G. 22/02/2023 e della successiva graduatoria definitiva approvata con Decreto del D.G. 13/04/2023 in parte qua e per quanto di interesse; dei presupposti verbali della Commissione di valutazione in parte qua e per quanto di interesse; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Provincia di Modena, del Comune Acireale e della Città Metropolitana di Torino;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la società ricorrente ha prospettato nel ricorso che ad essa sarebbero stati illegittimamente disconosciuti un totale di 50 punti, riferibili ai criteri e sottocriteri nn. 1, 2 e 3;

Verificato che, nella teorica ipotesi di riconoscimento di tali punteggi, la ricorrente si collocherebbe al primo posto della graduatoria, posto che, allo stato, si è classificata al 33° posto con 66,30 punti, laddove la prima graduata ha ottenuto 85,39 punti;

Ritenuto che, in ragione della pretesa fatta valere in giudizio, occorre integrare il

contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami;
Visto l'art. 41, comma 4 c.p.a., in cui si prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia degli atti da notificare e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di dover rinviare l'esame dell'istanza cautelare all'esito della corretta

istaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 42, comma 2 c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)

Dispone la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Fissa al 24 aprile 2024 l'udienza in Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione dell'istanza cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO